COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Norme di accesso alla dirigenza statale (*Approvato dal Senato*) (1765);

RAUTI: Nuove norme per l'inquadramento dei funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente (155);

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (163);

IANNIELLO: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (597);

PIREDDA: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (1048);

LODA ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato (1441) 3

PRESIDENTE 3, 5

BRESSANI PIERGIORGIO, *Relatore* 3

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5

VERNOLA NICOLA 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Norme di accesso alla dirigenza statale (Approvato dal Senato) (1765); Rauti: Nuove norme per l'inquadramento dei funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente (155); Ferrari Marte ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (163); Ianniello: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (597); Piredda: Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso (1048); Loda ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato (1441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di accesso alla dirigenza statale », già approvato dal Senato nella seduta del 25 maggio 1984 e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rauti: « Nuove norme per l'inquadramento dei funzionari dello Stato nella qualifica di primo dirigente »; Ferrari Marte, Fiandrotti, Alberini, Lodigiani, Amodeo: « Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione »; Ianniello: « Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso »; Piredda: « Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso »; Loda, Barbera, Calvanese, Fantò, Ingrao, Moschini, Occhetto, Soave, Spagnoli, Strumendo, Virgili, Zangheri: « Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

PIERGIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Il disegno di legge e le proposte di iniziativa parlamentare oggi al nostro esame si propongono di modificare la normativa vigente in tema di accesso alla dirigenza. Il disegno di legge tende a far fronte alla duplice esigenza avvertita soprattutto in alcune amministrazioni, di intervenire in via transitoria per la copertura di posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, e di disciplinare in via permanente, per tutte le indicate amministrazioni, l'accesso alla qualifica di primo dirigente. Si tratta di vacanze che possono pregiudicare il buon andamento delle amministrazioni interessate e non è la prima volta che ci troviamo, in questa Commissione, a provvedere con norme transitorie.

L'attuale disegno di legge tende ad assicurare una copertura delle vacanze in parte con personale immesso nei ruoli ad esaurimento ed in parte attraverso corsi di formazione. Va rilevato che finora non si è mai riusciti ad attivare i corsi di formazione e si è sempre proceduto median-

te « leggine » per coprire le vacanze che via via si andavano creando nell'ambito della dirigenza statale. Sempre con questo disegno di legge il Governo si propone di raggiungere l'obiettivo di una disciplina definitiva per l'accesso alla dirigenza.

La proposta avanzata dal gruppo comunista, pur condividendo gli obiettivi propri del disegno di legge, è volta a prevedere una normativa di carattere transitorio per fare fronte alle carenze attualmente esistenti nella qualifica iniziale della dirigenza, prevedendo che la normativa transitoria non faccia riferimento per l'accesso alla qualifica in argomento al sistema del merito comparativo.

Le altre proposte di legge affrontano invece il problema particolare, dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato che rivestono la qualifica di direttore di sezione ad una certa data, e che appartengono quindi ai ruoli ad esaurimento, che si vorrebbe inquadrare nella dirigenza con la qualifica di primo dirigente.

Fatte queste considerazioni preliminari riferisco sul contenuto del disegno di legge governativo. L'articolo 1 disciplina il regime transitorio di accesso alla dirigenza per la copertura dei posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, vacanti alla data del 31 dicembre 1983. Si prevede che il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico sia conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, al personale del ruolo dei commissari della polizia di Stato che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo, nonché al personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'articolo 1 prevede inoltre che il 30 per cento dei posti sia conferito al personale direttivo della stessa amministrazione che abbia superato il concorso speciale previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, e che il 10 per cento di posti sia destinato invece al corso di formazione dirigenziale e che il restante 10 per cento dei posti sia coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, cioè aperto anche agli estranei alla pubblica amministrazione che abbiano determinati requisiti.

L'articolo 2 disciplina il concorso speciale per esami. L'articolo 3 disciplina in materia molto analitica il corso di formazione dirigenziale, che dovrebbe avere un indirizzo spiccatamente professionale e, quindi, vertere essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare una più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficienza e l'efficacia della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico-amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Si tratta, come si può ben vedere, di un obiettivo molto ambizioso. L'articolo 4 è relativo ai seminari di informazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'articolo 5 detta disposizioni relative ad alcuni ruoli speciali e prevede la promozione a dirigente superiore dei primi dirigenti a questi ruoli. L'articolo 6 detta la disciplina a regime dell'accesso alla dirigenza. Ci troviamo qui ovviamente in presenza di una disciplina che, avendo caratteristiche definitive, è diversa da quella transitoria contemplata all'articolo 1. Non si prevede più, finalmente, lo scrutinio per merito comparativo, ma si stabilisce che l'accesso alla dirigenza avvenga per il 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante corsi speciali per esami, per un altro 40 per cento mediante il corso-concorso di formazione dirigenziale e per il restante 20 per cento mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Attribuisco una notevole importanza a questa norma, al di là della percentuale dei posti conferiti in questo modo, perché si afferma un principio molto importante, cioè che l'accesso alla dirigenza può avvenire dall'esterno, mediante un concorso pubblico. Questo concorso pubblico è disciplinato dall'articolo 8, mentre con l'articolo 9 si abrogano tutte le norme, anche di carat-

tere particolare, che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente. L'articolo 10 è una norma che si inserisce consuetudinariamente nelle leggi che riguardano le amministrazioni dello Stato e prevede l'estensione anche al personale dipendente dell'Istituto centrale di statistica della medesima normativa che si va ad applicare ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

La proposta di legge a firma dei deputati Loda ed altri differisce dal disegno di legge governativo in quanto presenta un ambito più ristretto, facendosi carico soltanto del problema dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 senza indicare una disciplina definitiva per l'accesso alla dirigenza. Penso che questo problema si potrà esaminare nell'ambito del provvedimento più generale di riforma della dirigenza. Non si prevede poi lo scrutinio per merito comparativo, ma gli altri sistemi di accesso alla dirigenza che sono presi in considerazione nel disegno di legge, cioè il corso speciale, il corso di informazione e il concorso pubblico.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Desidero sottolineare l'urgenza del provvedimento poiché molte amministrazioni si trovano nella condizione di non poter operare se non procedono prima alla copertura dei posti attualmente vacanti. Raccomando pertanto alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge.

NICOLA VERNOLA. Intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere che venga scelto come testo base per la discussione il disegno di legge presentato dal Governo perché appare più completo rispetto alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Loda ed altri che affronta solo taluni aspetti dei problemi. Dato l'unanime riconoscimento dell'urgenza del provvedimento, credo che gli eventuali nodi possano essere sciolti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ritengo che il problema della scelta del testo base possa considerarsi superata dal fatto che si è in presenza di un disegno di legge già approvato dal Senato ed assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede legislativa: su questo testo quindi si incentrerà l'attenzione della Commissione stessa, ciò che, evidentemente, non implica la inemendabilità del testo medesimo. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e rinvio alla seduta di mercoledì 27 giugno 1984 l'esame dell'articolato del provvedimento.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO